

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 17/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 6 marzo 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la determinazione 24 maggio 1977, n. 277 (articolo 2, ultimo comma), con la quale è stato disposto che un magistrato della Corte dei conti assista alle sedute del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per l'esercizio del controllo spettante alla Corte stessa ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1996, nonché le annesse relazioni del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione dottor Furio Pasqualucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale

la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1996 — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

Fto: Furio Pasqualucci

IL PRESIDENTE

Fto: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 19 marzo 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA SEZIONE SPECIALE PER
L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE (SACE)
PER L'ESERCIZIO 1996

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
----------------	------	----

PARTE PRIMA

IL QUADRO ISTITUZIONALE

1. - L'assetto ordinamentale	»	14
2. - Gli organi	»	16
3. - Il personale	»	18

PARTE SECONDA

I RISULTATI CONTABILI

1. - Elementi caratteristici del bilancio della SACE	»	25
2. - Lo stato patrimoniale	»	28
3. - Il conto economico	»	33
4. - Contabilizzazione dei crediti derivanti dalla surrogazione nei diritti spettanti agli assicurati indennizzati	»	36

PARTE TERZA

L'ATTIVITÀ DI GESTIONE

1. - I plafonds	»	38
2. - I risultati imprenditoriali	»	42
3. - Valutazioni complessive	»	45
4. - Le strategie assicurative	»	51

PARTE QUARTA**PARTICOLARI VICENDE GESTIONALI**

1. — Operazione Titolarizzazione Crediti	<i>Pag.</i>	58
2. — Rifiinanziamento del debito russo	»	67

PARTE QUINTA**INIZIATIVE DI RIFORMA IN CORSO**

1. — Conclusioni	»	73
------------------------	---	----

Premessa

Il presente referto riguarda i risultati della gestione finanziaria della SACE (Sezione Assicurazione Crediti all'Esportazione) relativa all'anno 1996.

Nel corso della trattazione non si mancherà, tuttavia, di far riferimento anche a vicende di particolare rilievo intervenute successivamente.

In ordine agli esercizi precedenti la Corte ha già riferito al Parlamento con varie relazioni ed in particolare, per quel che concerne la gestione 1995, con relazione approvata in data 31 gennaio 1997 (Det. n. 2/97) e depositata il 3 aprile successivo ¹.

¹ Atti Parlamentari, XII Legislatura, Doc. XV, n. 42.

PARTE PRIMA

IL QUADRO ISTITUZIONALE

1. L'assetto ordinamentale

La SACE è stata istituita con la legge n. 227 del 24 maggio 1977; ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Tesoro (art. 2), nonché al controllo della Corte dei conti, esercitato a mezzo di un magistrato che assiste alle riunioni del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori dei conti (ivi).

L'Ente è autorizzato ad assumere in assicurazione ed in riassicurazione la garanzia sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero, nonché, sempre in relazione ai compiti affidatigli, a concludere accordi di riassicurazione e coassicurazione con enti o imprese italiani, appositamente autorizzati, o stranieri (art. 3).

I criteri di gestione, i limiti dei premi, le quote massime di garanzia e di scoperto obbligatorio, le condizioni per il riconoscimento dei sinistri e per l'ammissibilità alla garanzia sono disposti dal Comitato di Gestione, secondo l'art. 8 della legge istitutiva, sulla base delle direttive impartite dal CIPES, cui competeva (art. 1) definire e coordinare le linee generali del commercio estero, delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, nonché della politica di cooperazione internazionale.

Con la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e con il successivo D.P.R. 20 aprile 1994 n. 373 le funzioni del soppresso CIPES sono state devolute parte al CIPE e parte al Ministro degli Affari Esteri, al Ministro del Commercio con l'Estero ed al Ministro dell'Industria.

Va peraltro rilevata una perdurante carenza di direttive da parte del CIPE che lascia l'Ente privo di riferimenti politici in un settore di estrema delicatezza, in cui il criterio dell'economicità non è sufficiente per gestire i complessi rapporti internazionali che ad esso fanno capo.

Va quindi sollecitata una maggiore presenza di detto Comitato Interministeriale al quale spetta (v. Del. n. 7/91 di questa Sezione) la

definizione delle strategie, mentre all'Ente compete la concreta attuazione delle stesse.

Sempre sotto il profilo istituzionale va ricordata la sentenza n. 2048 del TAR Lazio (31 luglio-28 agosto 1997) secondo cui, riconfermata la natura di ente pubblico economico della SACE, ed escluso che il sussidio alle imprese operanti all'estero costituisca servizio o funzione pubblica, si rigetta l'istanza tendente ad esercitare il diritto di accesso ad un verbale dell'Assemblea (*rectius* del Comitato di Gestione) ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90.

Tale sentenza è stata però riformata dal Consiglio di Stato (Sent. n. 14 del 15 gennaio 1998) secondo cui il diritto di accesso è ammissibile anche nei confronti di Enti Pubblici Economici con l'esclusione dei documenti relativi ad attività privatistica del tutto disancorata dall'interesse pubblico di settore.

La SACE è sottoposta al regime della Tesoreria Unica ed inserita nella tabella B annessa alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 (e successive modificazioni) ed è autorizzata (D.M. Tesoro 14 agosto 1989) a tenere presso aziende ed istituti di credito disponibilità liquide per un importo non superiore a 100 miliardi di lire.

Con successivo D.M. del 25 maggio 1993 è stato precisato che non concorrono alla determinazione di detto importo gli indennizzi, depositati presso l'azienda o l'Istituto di credito tesoriere, in conti correnti fruttiferi sottorubricati con il nominativo di assicurati o cessionari il cui diritto alla riscossione sia condizionato ad eventi definiti nella costituzione del conto stesso.

Come ricordato nella precedente relazione, in data 19 settembre 1996 il Comitato ha deliberato il nuovo Regolamento di Organizzazione di cui è data ampia notizia nella relazione stessa.

2. Gli Organi

Organi dell'Ente sono:

il Presidente, il Comitato di Gestione, il Direttore ed il Collegio dei Revisori (L. 227/1977 art. 5).

Il presidente dell'INA (art. 6) presiede la Sezione e ne ha la legale rappresentanza. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal presidente del Comitato di Gestione.

Al riguardo, considerata l'avvenuta privatizzazione dell'INA, la Corte osserva che detta norma risulta del tutto inadeguata, attribuendo al presidente di un ente privato il compito di presiedere un ente pubblico, con evidente commistione di funzioni ed interessi fra loro non omogenei, in teoria addirittura contrastanti.

Va pertanto sollecitato un intervento normativo che, prendendo atto della situazione, modifichi la legge in questione ².

Il Comitato di Gestione è composto da un funzionario del Ministero degli Affari Esteri, due del Ministero del Tesoro, uno del Ministero dell'Industria (del Commercio e dell'Artigianato), uno del Ministero del Commercio con l'Estero, uno dell'INA ed uno del Mediocredito centrale. In seno al Comitato vengono nominati un Presidente (per prassi il Direttore Generale del Tesoro) ed un Vice Presidente.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti designati come segue: il Presidente ed un membro supplente dal Ministero del Tesoro, un membro effettivo ed un supplente dal Ministero dell'Industria, un membro effettivo dal Ministero del Commercio con l'Estero.

Tanto il Comitato di Gestione che il Collegio dei Revisori sono nominati con Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello del Commercio Estero e durano in carica quattro anni.

Gli attuali componenti dei due organi sono stati nominati rispettivamente il 6 maggio e l'11 giugno 1994.

I relativi compensi annui sono stati così determinati con delibera del 17 novembre 1994:

² Sul punto si richiama lo schema di decreto legislativo di cui alla Parte Quinta che all'art. 4 affronta il problema.